



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Il Dirigente: Oliva Esterina Lucia

Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 maggio 2004, n. 143;
- VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» e il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo decreto legislativo di adeguamento n.101 del 10 agosto 2018;
- VISTI i DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con cui sono stati indetti i concorsi ordinari per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria, di scuola secondaria di I° e II° grado, per posti comuni e di sostegno per ogni ordine e grado, nonché il D.D.G. del MIUR n. 85 del 01 febbraio 2018 e il D.D.G. del MIUR n.1546 del 07 novembre 2018;
- VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
- VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;
- VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021, recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

*«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041”;*

VISTO il Decreto ministeriale prot.n. AA00GABMI 228 del 23 luglio 2021, recante *disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22;*

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 23034 del 23 luglio 2021, recante il D.M. n. 228/2021 suddetto, nonché l'allegato A-Personale docente - istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2021-22, e l'allegato B indicante il riparto del contingente nazionale a livello regionale;

CONSIDERATO il contingente regionale assunzionale effettivo assegnato alla regione Puglia pari a n. 5.171 posti, visto il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Economia e Finanze, con nota 13793 del 15 luglio 2021, che ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 112.473, in luogo dei 112.883 richiesti, con riduzione del contingente in proporzione alle disponibilità di ciascuna regione rispetto al totale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 228 del 23 luglio 2021, per quanto previsto dall'art. 399 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

CONSIDERATO che, in base alle istruzioni operative di cui al citato Allegato A-A.2, *per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con i DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. del 1° febbraio 2018, n. 85, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con D.D.G. del 7 novembre 2018, n. 1546, e le relative fasce aggiuntive istituite ai sensi del D.M. del 27 giugno 2020, n. 40, le graduatorie relative alla procedura straordinaria indetta con D.D. del 23 aprile 2020, n. 510, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie della procedura indetta ai sensi dell'art. 59 commi da 14 a 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

VISTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

- regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa;
- VISTO che, al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, il personale docente in situazione di esubero è risultato essere da contingente ministeriale pari a 20 unità e da verifiche effettuate con gli Uffici di Ambito territoriale pari a effettivamente 23 unità;
- CONSIDERATA la necessità di procedere al riassorbimento di tali posizioni ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 228 del 23 luglio 2021, che prevede: *“Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo”*;
- VISTO il DM 374 del 24 aprile 2019 con il quale il MIUR ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE) del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTO il numero degli aspiranti presenti nelle succitate GAE, istituite ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296, inclusi nei provvedimenti di approvazione pubblicati dagli Uffici Scolastici Territoriali competenti per le province pugliesi;
- VISTO il numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi ordinari sopra citati (GM e GMRE) e nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) valide per l'a.s. 2021/22;
- VISTO che per l'anno scolastico 2021/2022, l'articolo 59, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto che *“è incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo”*;



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

**CONSIDERATO** che, in base alle istruzioni operative di cui al citato Allegato A, *per le immissioni in ruolo gli Uffici Scolastici regionali provvederanno ad attingere dalle graduatorie di merito di cui al D.D. 23 aprile 2020, n. 510, (cosiddetto “concorso straordinario”), come modificato ed integrato dal D.D. 8 luglio 2020, n. 783, pubblicate in tempo utile per le operazioni. Si evidenzia, al riguardo, che l’art 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto, con riferimento alla suddetta procedura che “La graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”;*

**CONSIDERATO** che, sempre in base alle istruzioni operative di cui al citato Allegato A, *non essendo disponibili le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, gli Uffici, al fine di assicurare la massima copertura dei posti vacanti e disponibili, potranno destinare i posti riservati a tali procedure ove necessario per garantire le immissioni in ruolo dell’anno scolastico in esame da graduatorie concorsuali e da graduatorie ad esaurimento, ferma restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario. Infatti, il disposto contenuto all’articolo 59, comma 4, prevede di accantonare i posti previsti per i concorsi per il personale docente e banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 nelle successive operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da trasformarsi al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in favore del personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. La disciplina di tali nomine costituisce oggetto di apposito provvedimento;*

**VISTO** che il citato Allegato A-A.15 prevede: *sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento o inserito nelle graduatorie concorsuali attualmente vigenti che dichiarati all’atto della presentazione della domanda attraverso il sistema informatizzato il possesso del titolo di specializzazione utile per l’insegnamento nella relativa scuola speciale; tale personale dovrà permanere per almeno*



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

*cinque anni su tale tipologia di posto;*

VISTO che il citato Allegato A-A16 recita: *nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano le didattiche differenziate può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica;*

VISTO che, sempre in base alle istruzioni operative di cui al citato Allegato A-A.17, *le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all'atto della individuazione e della accettazione della nomina, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2021/2022;*

CONSIDERATO necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 la presenza in servizio dei docenti nell'ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo;

INFORMATE le organizzazioni sindacali:

**DECRETA**

Per quanto in premessa il contingente di posti di insegnante di scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l'a.s. 2021/22, finalizzato alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento è in via preliminare definito secondo il prospetto di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il suddetto prospetto può subire variazioni, nel limite massimo del contingente assegnato per eventuali circostanze e/o provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web ([www.pugliausr.gov.it](http://www.pugliausr.gov.it)) con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Giuseppe Silipo**